

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2020, n. 29

“Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1995, N. 27 (DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE)

Art. 1

Modifiche al titolo della l.r. 27/1995

1. Al titolo della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) dopo la parola: “Disciplina” è inserita la seguente: “dell’amministrazione”.

Art. 2

Integrazione titolo I della l.r. 27/1995

1. Nella parte che precede l’articolo 1 della l.r. 27/1995 è introdotto il “Titolo I”, con la seguente rubrica: “Finalità e principi generali”.

Art. 3

Modifiche all’articolo 1 della l.r. 27/1995

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 27/1995, le parole:
 - a) “nell’ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità all’articolo 62 dello Statuto”;
 - b) “il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l’esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni” sono sostituite dalle seguenti: “l’amministrazione del demanio e del patrimonio regionale”.

Art. 4

Integrazione dell’articolo 1 bis alla l.r. 27/1995

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 27/1995 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Principi generali)

 1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.”.

Art. 5**Modifiche al titolo II della l.r. 27/1995**

1. Nella rubrica del titolo II della l.r. 27/1995, le parole: "del patrimonio regionale" sono sostituite dalla seguente: "regionali".

Art. 6**Modifiche al capo I del titolo II della l.r. 27/1995**

1. Nella rubrica del capo I del titolo II della l.r. 27/1995, dopo le parole: "Tipologia dei beni" sono aggiunte le seguenti: "e loro regime giuridico".

Art. 7**Modifiche all'articolo 2 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 2 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, la parola "in quanto" è soppressa;
 - b) al comma 1 dopo le parole: "dall'art. 822, comma 2, del Codice civile" sono aggiunte le seguenti: "e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all'articolo 823 del c.c.";
 - c) al comma 2, dopo le parole: "dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n.281 del 1970" sono aggiunte le seguenti: "dall'articolo 825 c.c.";
 - d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Spetta alla competente struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso."

Art. 8**Modifiche all'articolo 3 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 3 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3, dopo le parole: "dall'art. 826 del Codice civile" sono aggiunte le seguenti: "e sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 828 dello stesso codice";
 - b) al comma 4, dopo le parole: "il patrimonio disponibile regionale" sono aggiunte le seguenti: "e sono assoggettati al regime giuridico ordinario".

Art. 9**Soppressione del titolo II della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo II Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale" che precedono il capo II della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 10**Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 4 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “e autorizza l’iscrizione al catalogo di cui al seguente articolo 12”;
- b) al comma 2, le parole: “vengono destinati all’esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all’esercizio delle funzioni di competenza regionale”;
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica a un’altra avviene con provvedimento di Giunta regionale.”.

Art. 11

Modifiche alla rubrica del titolo III della l.r. 27/1995

1. Nella rubrica del titolo III della l.r. 27/1995 le parole: “Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e” sono soppresse.

Art. 12

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 27/1995

1. All’articolo 5 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica la parola: “regionali” è soppressa;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’amministrazione dei beni regionali consiste in:
 - a) acquisizione;
 - b) catalogazione e inventariazione;
 - c) alienazione;
 - d) locazione e concessione;
 - e) valorizzazione;
 - f) costruzione e conservazione;
 - g) razionalizzazione delle sedi degli uffici.”.

Art. 13

Modifiche al titolo IV e al capo I del titolo IV della l.r. 27/1995

1. Le parole: “Titolo IV Acquisizione dei beni Capo I Beni regionali” che precedono l’articolo 6 della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: “Capo II Acquisizione”.

Art. 14

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 27/1995

1. All’articolo 6 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica, le parole: “Beni regionali” sono sostituite dalle seguenti: “Modi di acquisizione”;
 - b) al comma 1, le parole: “Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di” sono sostituite dalle seguenti: “I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità”;
 - c) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: “c) costruzione” sono aggiunte le seguenti: “di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione”.

Art. 15**Soppressione titolo IV e capo II dello stesso titolo della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo IV Acquisizione dei beni Capo II Acquisizione dei beni" che precedono l'articolo 7 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 16**Modifiche all'articolo 8 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 8 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nella rubrica, le parole: "a seguito di" sono sostituite dalla seguente: "per"; dopo la parola: "acquisto" sono aggiunte le seguenti: "e permuta";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.";
 - c) alla lettera b) del comma 2, le parole: "a seguito di pubblico bando" sono sostituite dalle seguenti: "con procedimento di evidenza pubblica";
 - d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.";
 - e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.
3 ter. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.".

Art. 17**Modifiche all'articolo 10 della l.r. 27/1995**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 27/1995, le parole:
 - a) "al patrimonio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in proprietà",
 - b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", previa accettazione da parte della Giunta regionale."

Art. 18**Modifiche al titolo V della l.r. 27/1995**

1. Le parole: "Titolo V" che precedono il "Capo I Norme generali" della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: "Titolo IV".
2. Le parole: "Titolo V Catalogazione e Inventariazione dei beni" che precedono il "Capo II Catalogazione dei beni" della l.r. 27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: "Titolo V Catalogazione e Inventariazione dei beni. Capo III Inventariazione dei beni" che precedono l'articolo 15 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 19**Modifiche all'articolo 14 della l.r. 27/1995**

1. All'articolo 14 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, la parola: "patrimoniali" è soppressa;
- b) al comma 1, le parole: "di norma" sono sostituite dalla seguente: "esemplificativamente";
- c) le lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) descrizione e ubicazione del bene;
 - b) classificazione del bene;
 - c) titolo di proprietà;
 - d) situazione catastale e ipotecaria;
 - e) destinazione urbanistica e di uso;
 - f) stato di possesso;
 - g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
 - h) vincoli e oneri giuridici."

Art. 20

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 27/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole "ricadono nella competenza del Settore Provveditorato ed Economato e" sono soppresse;
 - b) dopo le parole: "sono articolati", sono aggiunte le seguenti: "dalla struttura competente".

Art. 21

Modifiche al titolo VI capo I e soppressione dei capi II e III dello stesso titolo della l.r. 27/1995

1. Le parole: "Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale" della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: "Titolo V Uso e amministrazione dei beni immobili".
2. Le parole: "Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale" che precedono l'articolo 20 della l.r. 27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: "Titolo VI Uso e amministrazione dei beni. Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse" che precedono l'articolo 22 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 22

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 27/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 27/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: "occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero" sono soppresse;
 - b) dopo le parole: "concessioni in uso" è aggiunta la seguente: "temporaneo";
 - c) le parole: "per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato" sono soppresse;
 - d) le parole: "che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali; -che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio; -per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica."

Art. 23

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 27/1995

1. All'articolo 18 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, le parole: "Concessione in uso" sono sostituite dalla seguente: "Locazione";
- b) al comma 1, le parole: "previo avviso pubblico", sono sostituite dalle seguenti: "con procedura di evidenza pubblica";
- c) dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente:
"3 bis. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione."

Art. 24

Modifiche al titolo VII della l.r. 27/1995

1. Le parole: "Titolo VII Valorizzazione dei beni" della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 25

Modifiche al titolo VIII Capo I e soppressione dei capi II, III e IV dello stesso titolo della l.r. 27/1995

1. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo I Norme generali" che precedono l'articolo 24 della l.r. 27/1995 sono sostituite dalle seguenti: "Titolo VI Alienazione dei beni".
2. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo II Norme sul patrimonio agricolo-forestale" che precedono l'articolo 25 della l.r. 27/1995 sono soppresse.
3. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo III Alienazione di beni immobili" che precedono l'articolo 26 della l.r. 27/1995 sono soppresse.
4. Le parole: "Titolo VIII Alienazione dei beni. Capo IV Alienazione di beni mobili" che precedono l'articolo 31 della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 26

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 27/1995

1. All'articolo 24 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1, è sostituito dal seguente:
"1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile.";
 - b) al comma 3, la parola: "avviene" è sostituita dalla seguente: "è" e le parole: "ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge" sono soppresse.

Art. 27

Integrazione dell'articolo 26 bis alla l.r. 27/1995

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 27/1995 è inserito il seguente:
"Art. 26 bis
(Alienazione beni demaniali)
 1. I beni del demanio regionale, anche se affidati in concessione da società che gestiscono i servizi regionali, previa sdemanializzazione ai sensi delle vigenti norme, possono essere alienati agli attuali concessionari, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) i terreni sono alienati al prezzo determinato in base al valore di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, ridotto di un terzo;
 - b) i fabbricati sono alienati al prezzo di mercato, riferito al momento della presentazione dell'istanza, con la riduzione 50 per cento;
 2. Gli attuali concessionari, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso in buona fede, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva

occupazione e comunque per un periodo non inferiore ad anni cinque, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione;

3. I beni del demanio cosiddetti liberi sono alienati con procedure di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.”.

Art. 28

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 27/1995

1. All'articolo 27 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: “asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento” sono sostituite dalle seguenti: “procedura di evidenza pubblica”;
 - b) al comma 3, le parole: “l'asta” sono sostituite dalle seguenti: “la procedura” e dopo le parole: “vada deserta per due volte” è aggiunta la seguente: “consecutive”.

Art. 29

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 27/1995

1. All'articolo 28 della l.r. 27/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dal Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura”;
 - b) alla lettera b) del comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “e della riforma fondiaria”.

Art. 30

Integrazione dell'articolo 29 bis alla l.r. 27/1995

1. Dopo l'articolo 29 della l.r. 27/1995 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis (Regolamento)

 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.”.

Art. 31

Modifiche al titolo IX della l.r. 27/1995

1. Le parole: “Titolo IX Disposizioni finali e transitorie” della l.r. 27/1995 sono soppresse.

Art. 32

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 27/1995

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 27/1995 le parole: “del competente Servizio” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura regionale di”.

Art. 33

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 27/1995;
- b) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 27/1995;
- c) l'articolo 7 della l.r. 27/1995;
- d) l'articolo 9 della l.r. 27/1995;
- e) i commi 2 e 3 dell'articolo 10 della l.r. 27/1995;
- f) l'articolo 11 della l.r. 27/1995;
- g) l'articolo 13 della l.r. 27/1995;
- h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 17 della l.r. 27/1995;
- i) i commi 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 27/1995;
- j) l'articolo 19 della l.r. 27/1995;
- k) l'articolo 20 della l.r. 27/1995;
- l) l'articolo 21 della l.r. 27/1995;
- m) l'articolo 21 bis della l.r. 27/1995;
- n) l'articolo 22 della l.r. 27/1995;
- o) l'articolo 23 della l.r. 27/1995;
- p) il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 27/1995;
- q) l'articolo 25 della l.r. 27/1995;
- r) l'articolo 26 della l.r. 27/1995;
- s) il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 27/1995;
- t) i commi 2 e 3 dell'articolo 28 della l.r. 27/1995;
- u) l'articolo 29 della l.r. 27/1995;
- v) l'articolo 30 della l.r. 27/1995;
- w) l'articolo 32 della l.r. 27/1995;
- x) l'articolo 33 della l.r. 27/1995.

CAPO II DISPOSIZIONI VARIE

Art. 34

Allacci al servizio idrico integrato in aree di recupero

1. Nelle aree oggetto di variante di recupero approvate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 (Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive), oppure di altre leggi statali e regionali successive, e, nelle more della conclusione del relativo procedimento attuativo comunale, il gestore del servizio idrico integrato provvede su istanza e senza indugio ad assicurare gli allacci alle reti idriche e fognarie;
2. Gli allacci alle reti di cui al comma 1 sono consentiti se risultano già realizzate le reti idriche e fognarie ed emergono conclamate esigenze igieniche, sanitarie e ambientali, nonché nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera f), delle norme tecniche di attuazione del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (PAI);
3. Nel caso in cui all'attività prevista dai commi 1 e 2 risulta propedeutica l'autorizzazione comunale alla manomissione e al ripristino a regola d'arte delle sedi stradali, il gestore del servizio idrico integrato inoltra apposita comunicazione all'ente gestore della strada e avvia i lavori, salvo che nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica non sopraggiunge un provvedimento con motivazione ostativa riferita alle modalità dei lavori di manomissione.

Art. 35**Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**

1. E' autorizzata la variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, prelevando la complessiva somma di euro 1 milione e 100 mila, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2020 della missione 6, programma 1, titolo 1, capitolo U0861010, e imputandola alla missione 8, programma 2, titolo 2, capitolo U0802002.

Art. 36**Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di reflui**

1. In relazione ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione al servizio del Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2020, in termini di competenza cassa, di euro 75 mila.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione dello stanziamento nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, capitolo U0112105 della equivalente somma.

Art. 37**Modifica all'articolo 10 bis della l.r. 49/2017**

1. Il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici), è sostituito dal seguente:
"1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 AGO. 2020

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Miscelato di variazione del bilancio di gestione e dati di interesse del Tesoriere
 "Modifiche alla legge regionale 25 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del consumo e patrimonio regolabili e disposizioni varie"
 Red. Bilancio Consiglio n. 169 del 24/07/2020

Allegato B1 al D.Lgs. 118/2011

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA/TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PREVISIONE VARIAZIONI ESERCIZIO 2020 P1		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIUNTE ALLA PREVISIONE ESERCIZIO 2020 P1
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE						
6	Bilancio di amministrazione			0,00	0,00	0,00
Programma	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
1	Sport e tempo libero			0,00	0,00	0,00
TITOLO	1 Spese correnti			1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
Totale Programma						
1	Sport e tempo libero			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE						
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			0,00	0,00	0,00
MISSIONE						
8	Avviso del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	0,00
Programma	8 Avviso del territorio ed edilizia abitativa					
TITOLO	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			1.103.000,00	0,00	0,00
3	Spese in conto capitale			1.103.000,00	0,00	0,00
Totale Programma						
3	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE						
8	Avviso del territorio ed edilizia abitativa			0,00	0,00	0,00
MISSIONE						
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			0,00	0,00	0,00
Programma	4 Servizi altri integrati					
TITOLO	1 Spese correnti			75.000,00	0,00	0,00
Totale Programma						
4	Servizi altri integrati			0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE						
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			0,00	0,00	0,00

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E CONTABILITA'
IL RESPONSABILE
 - Dott. Micaela
NICOLA RALADINO
 Serial Number
 TINT-PLDNC160E15H0960
 C = IT

(*) La compilazione della colonna per essere emessa, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario



REGIONE PUGLIA

Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 24/04/2019
 "Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1999, n. 27 (Disciplina del demanio e patrimonio regionale) e disposizioni varie"
 Rif. Delibera Consiglio n. 349 del 28/07/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	SPESA	DESCRIZIONE	PROGNOSTICO AGGIORNATO ALLA PRESSIONE PARALLELA ESERCIZIO 2020 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI ACCORDATE ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE ESERCIZIO 2020 (*)
			IN AUGUSTO	IN DICEMBRE	IN AUGUSTO	IN DICEMBRE	
TOTALE MISSIONE	5	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agrarie, sviluppo rurale e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agrarie, sviluppo rurale e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previdenza di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) La compilazione della colonna più essere inviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.